



Fondazione ONLUS
Casa di Riposo Leandra

PROCEDURA N. 48
GESTIONE SEGNALAZIONI
WHISTLEBLOWING

Rev. 00
del 2 febbraio 2024

PROCEDURA DI GESTIONE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

La presente procedura è parte integrante del MOG ai sensi del 231/01 ed è stata approvata dal CDA di Fondazione ONLUS Casa di Riposo Leandra in data 12 marzo 2024



INDICE:

- 1 Scopo
- 2 Campo di applicazione
- 3 I Referenti incaricati della gestione del canale di segnalazione
- 4 Oggetto della segnalazione
- 5 Misure di protezione del segnalante
 - 5.1 Divieto di ritorsione
 - 5.2 Riservatezza
- 6 Modalità e gestione delle segnalazioni
 - 6.1 Forma e contenuto della segnalazione
 - 6.2 Canale di segnalazione
 - 6.3 Gestione delle segnalazioni da parte del Referente
 - 6.4 Conservazione della documentazione
- 7 Trattamento dei dati personali
- 8 Pubblicazione e diffusione della procedura
- 9 Allegati



1. SCOPO

La presente procedura è stata predisposta secondo le condizioni e i requisiti specifici previsti dal D. Lgs. n. 24/2023 e ha lo scopo di istituire un canale di segnalazione che consenta ai dipendenti, collaboratori, consulenti, lavoratori autonomi, nonché a qualsiasi altra persona che operi nell'ambito del contesto lavorativo, di segnalare violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Fondazione Leandra Onlus (in seguito "Fondazione"), nonché violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 (il "MOG") e del Codice Etico adottati dall'Ente.

La presente procedura definisce e regola le attività necessarie alla corretta gestione del canale di segnalazione da parte del referente incaricato al ricevimento e gestione delle segnalazioni, quali soggetti a cui è affidata la gestione del canale di segnalazione, e le misure poste a tutela dell'autore della segnalazione ("Segnalante") e di tutti gli altri soggetti coinvolti nel processo di segnalazione.

In particolare, la procedura individua:

- a) Il soggetto che può effettuare una segnalazione;
- b) Le violazioni che possono essere segnalate mediante il canale di segnalazione;
- c) Le modalità e i termini con cui sono raccolte le segnalazioni ed elaborati i report;
- d) Le condizioni al cui ricorrere, l'autore di una segnalazione può beneficiare dello status e delle misure di protezione di Segnalante ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023;
- e) Le misure poste a tutela del Segnalante e degli altri soggetti che, a vario titolo, possono essere interessati dalla procedura.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica ai destinatari del Modello e del Codice Etico, nonché a tutti i soggetti che siano venuti a conoscenza di violazioni e infrazioni nell'ambito del contesto lavorativo. Rientrano tra i soggetti che possono effettuare una segnalazione nel contesto della presente procedura:

- I lavoratori subordinati, compresi i lavoratori occasionali;
- i lavoratori somministrati;
- I lavoratori delle imprese appaltatrici negli appalti endoaziendali;
- I titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- I lavoratori autonomi, i liberi professionisti e i consulenti;
- I volontari e i tirocinanti, retribuiti e non;
- I dipendenti e i collaboratori cessati;
- I candidati ad un posto di lavoro e i partecipanti alle procedure selettive di assunzione;
- I componenti del Consiglio di Amministrazione;
- I componenti dell'Organismo di Vigilanza;



- I componenti del Collegio Sindacale.

Il suindicato elenco non ha carattere tassativo ed esaustivo.

Il regime di tutela del Segnalante previsto dalla presente procedura è esteso anche alle seguenti categorie di soggetti:

- Le persone fisiche che assistono il Segnalante (cd. “Facilitatori”);
- Le persone appartenenti al medesimo contesto lavorativo del Segnalante cui sono legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il IV grado;
- I colleghi di lavoro del Segnalante legati da un rapporto abituale e corrente;
- Gli enti di proprietà del Segnalante (in via esclusiva o per i quali detiene una quota di maggioranza), nonché gli enti per il quale il Segnalante lavora e gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

3. I REFERENTI INCARICATI DELLA GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE

Soggetto autorizzato alla gestione del canale di segnalazione è un consulente dell’ODV, appositamente individuato. In particolare, le segnalazioni vengono ricevute ed elaborate dai seguenti soggetti (“Referente” o “Referenti”):

1. Alessandro Calanca
e-mail: alecalanca@virgilio.it

Se la segnalazione coinvolge il Referente sopra indicato, la segnalazione deve essere effettuata esclusivamente mediante il modulo di segnalazione allegato alla presente procedura (Allegato 1), da inviare a mezzo e-mail all’ODV Monocratico:

2. Ivan Arienti
e-mail: odv@fondazioneleandra.com

I Referenti incaricati della gestione del canale di segnalazione forniscono informazioni chiare e trasparenti sul canale di segnalazione, sulle modalità e sul funzionamento della procedura e sulle condizioni per effettuare le segnalazioni.

I Referenti sono adeguatamente formati sul funzionamento del canale di segnalazione e sulle tutele previste dal D. Lgs. n. 24/2023 per il Segnalante, i Facilitatori e gli altri soggetti coinvolti nel processo di segnalazione. I Referenti possiedono adeguate competenze sul trattamento dei dati e sono soggetti indipendenti e autonomi. I Referenti gestiscono il canale di segnalazione in modo imparziale.



4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Le violazioni oggetto del canale di segnalazione riguardano i comportamenti, gli atti e le omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo. In tale ambito rientrano - e possono essere, quindi, oggetto di segnalazione - gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali.

Sono ricomprese tra le violazioni:

1. Le condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, nonché le violazioni del Modello e del Codice Etico adottati dall'Ente;
2. Gli illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea;
3. Gli illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti nazionali attuativi degli atti dell'Unione Europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

A titolo esemplificativo, possono essere oggetto di segnalazione fatti o comportamenti relativi a corruzione, traffico di influenze, abuso di posizione dominante, pratiche anticoncorrenziali, fatti che rappresentano una grave minaccia per la salute e la sicurezza delle persone, furto e fatti che presentano rischi per l'ambiente o la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

La presente procedura trova applicazione anche in caso di discriminazioni, vessazioni, coercizioni, intimidazioni, molestie o altro tipo di offesa in violazione del Codice Etico.

La presente procedura non si applica alle segnalazioni su informazioni coperte dal segreto della difesa nazionale, dal segreto medico, dal segreto giudiziario o dal segreto professionale dell'avvocato.

La presente procedura non si applica altresì ai reclami personali del Segnalante che riguardano esclusivamente il suo rapporto di lavoro. A titolo esemplificativo, rientrano in tale categoria le segnalazioni su situazioni di carattere personale aventi ad oggetto rivendicazioni o rimostranze relative ai rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi, nonché relative all'esecuzione della propria prestazione lavorativa.

5. MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE

5.1. DIVIETO DI RITORSIONE

Il Segnalante è tutelato contro ogni forma di discriminazione, penalizzazione e ritorsione, diretta o indiretta, per motivi collegati alla segnalazione.



Si fa presente che le seguenti misure, laddove determinate dalla segnalazione, possono costituire violazione del divieto di ritorsione: misure disciplinari, licenziamento o misure equivalenti, sospensione dal lavoro, demansionamento o mancata promozione, trasferimento, riduzione della retribuzione e modifica dell'orario di lavoro, trattamento deteriore sul piano normativo o economico, sospensione o limitazione dell'accesso alla formazione, mancata conversione di un contratto a tempo determinato o risoluzione anticipata del contratto.

Nel caso in cui il Segnalante ritenga di aver subito una discriminazione, ritorsione o minaccia a seguito di una segnalazione dovrà darne notizia ai Referenti che provvederanno a verificarne la sussistenza e a darne comunicazione alla Società per l'adozione delle opportune misure.

Le medesime misure di protezione previste per il Segnalante, con riferimento al divieto di ritorsione, si applicano alla persona che ha effettuato una segnalazione anonima, quando è stata successivamente identificata.

5.2. RISERVATEZZA

Ogni dato e informazione relativi all'identità del Segnalante e all'oggetto della segnalazione sono protetti da un obbligo di riservatezza e non possono costituire oggetto di divulgazione. L'obbligo di riservatezza e il divieto di divulgazione si estendono al soggetto segnalato e a qualsiasi altro soggetto menzionato nella segnalazione.

Si fa presente che il rispetto da parte del Segnalante delle modalità di trasmissione della segnalazione previste dal canale di segnalazione descritto in questa procedura consente al medesimo Segnalante di preservare la riservatezza della propria identità e della propria segnalazione.

Il singolo Referente è autorizzato a comunicare e condividere le informazioni oggetto della segnalazione solo ai fini della valutazione e della gestione della segnalazione, ivi inclusa la fase di istruttoria funzionale alla verifica della fondatezza della segnalazione ed all'adozione di ogni conseguente misura e/o azione.

Ogni Referente incaricato della gestione del canale di segnalazione si impegna, in anticipo, a una specifica clausola di riservatezza ed è informato delle sanzioni a cui è esposto in caso di violazione di tale impegno.

Gli elementi idonei ad identificare il Segnalante come autore della segnalazione possono essere comunicati solo con il suo espresso consenso, ad eccezione del caso in cui il Referente sia tenuto a comunicare detti elementi a un'autorità giudiziaria. In tal caso, il Segnalante è informato di tale divulgazione all'autorità giudiziaria, salvo che tale informazione possa compromettere il procedimento giudiziario.

La violazione degli obblighi di riservatezza è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 10.000 e € 50.000. Restano fermi tutti gli altri eventuali profili di responsabilità, inclusa quella penale, nei confronti del soggetto che abbia violato gli obblighi di riservatezza.

Le medesime misure di protezione previste per il Segnalante con riferimento all'obbligo di riservatezza si applicano alla persona che ha effettuato una segnalazione anonima, quando è stata successivamente identificata.



6. MODALITÀ E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

6.1. FORMA E CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve essere chiara e circostanziata per consentire che i fatti in essa riferiti siano valutati e compresi in modo preciso dai Referenti. A tal fine, è necessario che la segnalazione:

- (i) Riporti in modo preciso le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificata la violazione oggetto di segnalazione;
- (ii) Offra una rappresentazione chiara e circostanziata dei fatti da cui emerge la violazione;
- (iii) Individui in modo preciso le generalità e gli altri elementi utili a identificare il soggetto o i soggetti autori della violazione.

Il Segnalante è invitato, laddove possibile, a produrre ogni documento utile a supportare la segnalazione, al fine di consentire ai Referenti di poter accertare la fondatezza dei fatti oggetto della violazione. Al Segnalante è, inoltre, richiesto di indicare ogni altro soggetto a conoscenza dei fatti riportati nella segnalazione.

Si fa presente che la segnalazione può avere ad oggetto violazioni di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza in modo diretto ovvero indiretto se riferiti da altri soggetti (ad esempio, tramite un collega di lavoro), purché supportati da elementi concreti.

Non possono, invece, essere oggetto di segnalazione le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o di vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

È ammessa la segnalazione in forma anonima. Tuttavia, l'Ente non incoraggia il Segnalante ad effettuare una segnalazione in forma anonima, posto che le fasi di indagine e di istruttoria potrebbero risultare meno agevoli.

Le segnalazioni effettuate in forma anonima sono soggette a particolari precauzioni e sono trattate solo se le informazioni trasmesse sono sufficientemente dettagliate e hanno ad oggetto fatti sufficientemente gravi in relazione al possibile compimento di una violazione ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023. In caso contrario, il Referente potrà valutare la segnalazione inammissibile.

In tutti i casi in cui il Segnalante abbia fondati motivi di ritenere che la segnalazione interna non avrà seguito o che possa portare a ritorsioni nei suoi confronti, il Segnalante medesimo può effettuare la segnalazione esterna all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

La segnalazione esterna all'ANAC potrà essere effettuata anche nei seguenti ulteriori casi:

- (i) Il canale di segnalazione non è attivo o non è conforme alla normativa vigente;
- (ii) Il Segnalante ha già effettuato la segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- (iii) Il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione oggetto di segnalazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (ad es. nel caso in cui vi sia una minaccia per la salute personale o per l'ambiente).

In caso di segnalazioni effettuate allo scopo di diffamazione o di calunnia o in caso di utilizzo improprio del canale di segnalazione, nonché nell'ipotesi in cui dalla valutazione dei fatti



oggetto della segnalazione emerga un profilo di corresponsabilità del Segnalante, sarà avviato nei confronti del Segnalante un procedimento disciplinare e/o un procedimento giudiziario avanti le autorità competenti.

Se la segnalazione è stata effettuata in malafede e da essa emerge una responsabilità penale o civile per diffamazione o calunnia, accertata anche da una sentenza di primo grado, il Segnalante perde lo status di segnalante ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023 e le relative misure di protezione. Il Segnalante è, altresì, soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 500 e € 2.500.


6.2. CANALE DI SEGNALAZIONE

La Fondazione ha istituito il canale di segnalazione mediante l'adozione della piattaforma "Portale Whistleblowing", fornita da Data Service Srl, disponibile al seguente link: <https://whistleblowing.dataservices.it/FONDLEANDRA>

In via residuale, ed esclusivamente nell'ipotesi in cui la segnalazione riguardi il Referente indicato nella presente procedura, la segnalazione dovrà essere effettuata mediante la compilazione del modulo di segnalazione allegato alla presente procedura (*Allegato 1*), da trasmettere via e-mail unicamente all'indirizzo dell'OdV monocratico (vedi punto 3.)

Per effettuare la segnalazione mediante la piattaforma sono previsti i seguenti passaggi:

il Segnalante deve accedere al link <https://whistleblowing.dataservices.it/FONDLEANDRA>, si presenta la pagina web dedicata alle segnalazioni per la Fondazione Leandra. A questo punto il segnalante clicca sul tasto invia una segnalazione (vedi immagine sotto):



Il Segnalante procede scegliendo la modalità di invio della segnalazione (vedi foto sottostante):

Nuova segnalazione

Canale di segnalazione interna

Sceglia la modalità di segnalazione o richiedi un incontro diretto





Durante la fase d'inserimento della segnalazione, il Segnalante può optare per evitare di fornire i propri dati identificativi e inviare la segnalazione in forma anonima. Qualora scelga la modalità di segnalazione scritta, gli si chiederà di compilare un form in cui dovrà circostanziare la segnalazione inserendo le informazioni nei campi richiesti.

Ultimata la compilazione, il sistema chiede di prendere visione dell'informativa privacy e di tutele del segnalante.

Completata la segnalazione, il sistema prende in carico il form inviato (che sarà, quindi, visualizzato e processato dal Referente attraverso la medesima piattaforma) e rilascia al Segnalante il codice della segnalazione da memorizzare per successivi accessi (vedi foto sotto).

Segnalazione Whistleblowing inviata con successo!

Di seguito ecco i dati per poter accedere in futuro alla segnalazione appena effettuata, così da vederne lo stato di avanzamento. Ti consigliamo di salvare i seguenti dati in un posto sicuro, e di non condividerli.

Codice

M144-JEVY-AC96-KY7C



Password

G114X0VD



Per accedere alla segnalazione appena creata, clicca il seguente link: whistleblowing.dataservices.it/FONDLEANDRA/segui-segnalazione-login

Sul sito internet aziendale è disponibile, in apposita sezione, il documento in cui vengono illustrate le modalità (suindicate) per effettuare una segnalazione.

6.3. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DA PARTE DEL REFERENTE

L'elaborazione della segnalazione da parte del Referente è articolata nelle seguenti 4 (quattro) fasi:

1. Ricezione della segnalazione

La segnalazione si considera ricevuta quando il Referente conferma la ricezione della segnalazione al Segnalante. Il numero della segnalazione rilasciato in automatico dal sistema viene utilizzato in tutte le comunicazioni relative al trattamento della segnalazione. Tale avviso di ricevimento viene effettuato per iscritto entro 7 (sette) giorni dall'invio della segnalazione da parte del Segnalante.

2. Analisi di ammissibilità della segnalazione

Il Referente verifica se i fatti segnalati rientrano tra le violazioni per cui è prevista la presente procedura e verifica, inoltre, se l'autore della segnalazione corrisponde al profilo di segnalante ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023.

Il Referente può richiedere al Segnalante ulteriori chiarimenti, documenti, informazioni e dati a supporto dei fatti segnalati. Il Referente può avvalersi, a tale fine,



della chat interna riservata anonima presente sulla piattaforma. Tale fase si conclude entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della segnalazione.

3. Istruttoria dei fatti segnalati

Il Referente svolge le indagini necessarie a verificare i fatti segnalati. Tale fase si conclude entro 3 (tre) mesi dalla confermata ammissibilità della segnalazione.

4. Conclusioni e provvedimenti adottati

Ad esito dell'attività istruttoria, il Referente elaborerà le proprie conclusioni in un report finale con l'indicazione delle motivazioni. L'esito della segnalazione è inserito sulla piattaforma. Tale fase si conclude entro 2 (due) mesi dalla fine della fase istruttoria precedente.

Il report finale del Referente può concludersi con l'indicazione di una delle seguenti motivazioni:

- Inammissibilità: la segnalazione è archiviata se dall'analisi di ammissibilità della segnalazione emerge che i fatti segnalati non rispettano le finalità, i requisiti o le condizioni indicati nella presente procedura e previsti, più in generale, dal D.Lgs. n. 24/2023. In tal caso, è esclusa la malafede del Segnalante.
- Uso improprio del sistema: se dall'analisi di ammissibilità della segnalazione o dalla fase istruttoria sui fatti segnalati emerge la malafede del Segnalante, la segnalazione è conclusa con l'avvio di un procedimento disciplinare e/o di un procedimento giudiziario. In tal caso, l'autore della segnalazione perde lo status di segnalante ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023 e le relative misure di protezione.
- Infondatezza o insufficienza: la segnalazione è archiviata se all'esito della fase istruttoria è accertata l'irrilevanza delle violazioni o nel caso in cui emerge che, per effetto della genericità della esposizione dei fatti e/o della incoerenza o inappropriata della documentazione allegata a corredo della segnalazione, non sia possibile individuare profili di responsabilità dei presunti autori dei fatti segnalati. In tal caso, è esclusa la malafede del Segnalante.
- Rilevanza dei fatti: se l'indagine svolta consente di accertare la rilevanza delle violazioni e la responsabilità dei loro presunti autori, la segnalazione si può concludere con la proposta di avviare un procedimento disciplinare, una segnalazione alle autorità competenti, un'azione legale stragiudiziale e/o un procedimento giudiziario nei confronti dei presunti autori delle violazioni.

Ove a seguito degli accertamenti effettuati dal Referente emergano situazioni di gravi violazioni del Modello e/o del Codice Etico, il Referente procederà senza indugio alla comunicazione dell'esito della segnalazione e delle proprie valutazioni al Consiglio di Amministrazione.

La procedura di segnalazione è conclusa, laddove possibile, entro un termine non superiore a 3 (tre) mesi dall'avviso di ricevimento della segnalazione.

La chiusura della procedura di segnalazione è notificata al Segnalante, con l'indicazione dell'esito della segnalazione.



6.4. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Referente è tenuto a documentare, mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei, le segnalazioni ricevute, al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi posti in atto nelle fasi di gestione della segnalazione.

Se all'esito della procedura attivata dalla segnalazione non segue un procedimento disciplinare, una segnalazione alle autorità competenti, un'azione legale stragiudiziale e/o un procedimento giudiziario nei confronti dei presunti autori delle violazioni, il fascicolo è distrutto entro 12 (dodici) mesi dalla conclusione della procedura di segnalazione.

Viceversa, nel caso in cui all'esito della procedura di segnalazione segua l'avvio di un procedimento disciplinare, una segnalazione alle autorità competenti, un'azione legale stragiudiziale e/o un procedimento giudiziario nei confronti dei presunti autori delle violazioni, il fascicolo è archiviato per un periodo non superiore ai termini di prescrizione legali o agli obblighi di archiviazione applicabili. In ogni caso, la conservazione della documentazione di segnalazione non può superare un periodo massimo di 5 anni dalla data in cui è stata comunicata la chiusura della segnalazione.

Al termine del periodo di archiviazione, il fascicolo telematico è soggetto a distruzione e cancellazione.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti nell'ambito della procedura di segnalazione sono trattati dalla Società, in qualità di titolare del trattamento, in conformità al Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") e al D. Lgs. n. 196/2003. I dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente. I dati sono raccolti al solo fine di dare seguito alle segnalazioni di violazioni da parte dei segnalanti.

I dati personali che sono chiaramente non necessari per l'elaborazione della segnalazione non saranno raccolti o, in caso di raccolta accidentale, saranno cancellati immediatamente.

I Referenti incaricati di gestire il canale di segnalazione sono persone autorizzate al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del GDPR.

Data Service S.r.l., quale fornitore della piattaforma e dei servizi di supporto e manutenzione connessi e necessari per il suo corretto funzionamento, è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Durante la fase di segnalazione, il Segnalante è tenuto a prendere visione dell'informativa privacy sul trattamento dei dati personali raccolti mediante il canale di segnalazione. In caso di segnalazione mediante l'utilizzo della piattaforma, l'accettazione dell'informativa privacy ivi inserita è vincolante al perfezionamento dell'invio della segnalazione.

I dati personali raccolti durante la fase di segnalazione sono conservati fino alla conclusione della procedura di segnalazione e, se necessario, fino al compimento delle iniziative successivamente assunte a seguito dell'esito della segnalazione.



Il Segnalante ha diritto di esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR relativi al trattamento dei propri dati personali (rettifica, aggiornamento, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione, etc.). I suddetti diritti potranno essere esercitati in qualsiasi momento, ricorrendone le condizioni, inviando una richiesta scritta all'indirizzo e-mail:
maide.amadori@studioaaa.it

8. PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DELLA PROCEDURA

La presente procedura è parte integrante del MOG ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 che, in quanto tale, deve essere approvata dal Consiglio di amministrazione il quale, su proposta dell'OdV, ha anche la responsabilità di aggiornarlo e integrarlo.

La presente procedura è stata adottata dopo aver informato i componenti della RSU e le associazioni sindacali firmatarie del CCNL applicato ai rapporti di lavoro in essere presso la Società.

La presente procedura è resa accessibile in formato elettronico in apposita sezione sul sito internet aziendale all'indirizzo www.fondazioneleandra.it e in formato cartaceo in un apposito spazio all'interno delle sedi aziendali dell'Ente, accessibile non solo ai soggetti (lavoratori subordinati, collaboratori, etc.) che operano stabilmente e con continuità presso l'Ente, ma anche a tutti coloro che, seppur occasionalmente, si trovano ad operare nel contesto lavorativo dell'Ente.

Le stesse modalità di pubblicazione e diffusione sopra indicate saranno adottate per le revisioni e le integrazioni successive della presente procedura.

Per ogni dubbio e chiarimento sul funzionamento del canale di segnalazione, sulle misure di tutela e, più in generale, sulla disciplina della presente procedura è possibile contattare il Referente al seguente indirizzo:

alecalanca@virgilio.it

9. ALLEGATI

- *Allegato n.1:* **MODULO DI SEGNALAZIONE ALL'ODV**

MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE AI SENSI DEL D. LGS. 24/2023.

Il presente modulo on line, predisposto sul modello dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), deve essere utilizzato da:

- i dipendenti;
- i lavoratori autonomi nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 c.p.c. e art. 2 del d. lgs. 81/2015;
- i lavoratori o collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- i liberi professionisti e i consulenti;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti o non retribuiti;
- dalle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- i c.d. facilitatori (ossia coloro che prestano assistenza al lavoratore nel processo di segnalazione e la cui assistenza dev'essere riservata);
- le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante;
- i colleghi di lavoro della persona segnalante;

che intendono segnalare situazioni di illecito riguardanti la Fondazione di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

La tutela del whistleblower si applica anche quando la segnalazione avvenga nei seguenti casi:

- il rapporto giuridico non sia ancora iniziato;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.



Fondazione MLUS Casa di Riposo Leandra

Residenza Sanitario Assistenziale

Si rammenta che l'ordinamento tutela i soggetti che hanno effettuato la segnalazione. A tal fine, come previsto dalla legge, l'amministrazione ha predisposto sistemi di tutela della riservatezza circa l'identità del segnalante.

In particolare, l'identità del segnalante è protetta:

- nel procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione oppure qualora la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato;

- la denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia può segnalare i fatti di discriminazione al consulente a cui è stata affidata la gestione del canale interno di segnalazione degli illeciti ai sensi del D. Lgs. 24/2023.

La segnalazione deve essere presentata con la seguente modalità:
<http://whistleblowing.dataservices.it/fondleandra>

con accesso in modo esclusivo da parte del consulente sopra indicato.

